

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1227 del 10 luglio 2009 – Art.24, comma 1, Legge Regionale 10.04.1996, n.8. Approvazione Calendario regionale per l'annata 2009-2010. Disposizioni per la divulgazione e la stampa del Calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali, relativi allegati, ed adempimenti consequenziali - con allegati.

PREMESSO

- che l'art 24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8, stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- l'articolo 30, comma 1, Legge Regionale 29.12.2005, n° 24 ha introdotto alcune importanti modificazioni all'articolo 36 L.R. 10.04.96, n° 8 che regola la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- con deliberazione n° 835 del 23.06.06, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, tra l'altro, ad integrare del sistema informatico attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. e la gestione delle giornate in regime di "mobilità", sulla base della modifica normativa apportata dalla L. R. 29.12.2005, n. 24;

TENUTO CONTO

- dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 e dell'art.16 comma 3 della Legge Regionale 8/96, che prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie;
- dell'art.16 comma 1, lettera a), della Legge Regionale 8/96 come modificato dall'Art.49, comma 1., lettera e) della L. R. 26 luglio 2002 n.15, che indica le specie cacciabili dal primo settembre";
- della sentenza n.8358/2005 del TAR Campania - 1° Sezione – quale pronunzia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale n.1542/2004 recante ad oggetto "calendario venatorio 2004/2005", che riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie cacciabili dal primo settembre (quaglia e tortora);

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale, vigente, modificato in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4972 del 27.9.2002, fatta eccezione per quanto concerne le superfici relative alle aree di protezione della fauna selvatica, in corso di rielaborazione da parte delle Amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che

- il Settore Foreste Caccia e Pesca ha elaborato la proposta del Calendario venatorio regionale per l'annata 2009-2010;
- detta proposta è stata inviata all' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A., ex I.N.F.S.), per il previsto parere consultivo (art.7 della Legge 157/92), con nota n. 422249 del 14.5.2009;
- la medesima è stata inoltre sottoposta al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella riunione del 5.6.2009 come previsto dall'art. 24 L.R. 8/96;
- il documento in parola infine è stato trasmesso, con nota del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 511197 del 11.6.2009, al Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, competente in materia di valutazione d'incidenza, per la relativa procedura;

PRESO ATTO

- delle valutazioni e considerazioni di carattere tecnico in merito alla proposta di Calendario Venatorio regionale per l'annata 2009-2010 trasmesse dall'I.S.P.R.A. con nota n.22838 del 26.5.2009, (allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale - allegato 1);
- delle indicazioni che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella riunione del 5.6.2009 (il cui verbale è conservato agli atti del Settore Foreste Caccia e Pesca) ha fornito in me-

rito all'elaborato in parola;

RILEVATO che la proposta di Calendario Venatorio regionale per l'annata 2009-2010 è sostanzialmente conforme a quella per l'annata venatoria precedente, che ha riportato parere favorevole alla valutazione d'incidenza; (nota n. 683403 del 5.8.2008 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento);

RITENUTO di dover pertanto adottare la proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2009-2010

con le limitazioni che seguono, in accordo con i suggerimenti dell' I.S.P.R.A.:

- sollecitare i cacciatori per l'invio all' I.S.P.R.A. di campioni di tessuti, o foto digitali, degli esemplari di lepre abbattuti al fine di determinare la distribuzione della lepre italica (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano;
- limitare al 31 dicembre 2009 l'utilizzazione di cani da ferma per la caccia vagante, con alcune eccezioni;
- vietare, per le aree Natura 2000, l'uso di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

e con alcune delle indicazioni emerse nell'ultima seduta dell'C.T.F.V.R.

- conservare le limitazioni per il termine di chiusura della caccia alla beccaccia così come per il fagiano, in considerazione dei ripopolamenti effettuati per quest'ultima specie;

RITENUTO inoltre:

- di dover concordare con le preoccupazioni espresse dall'I.S.P.R.A. in merito alla riduzione della consistenza delle popolazioni di quaglia in Italia, ma anche considerare che nella letteratura scientifica è riportato che la migrazione della specie avviene per "philum genetici", ossia gruppi determinati di individui dal mese di luglio fino all'inizio di novembre, quotidianamente, abbandonano i siti di riproduzione per recarsi nei territori di svernamento, al fine di evitare che spostamenti di massa determinino pericolo per il buon fine delle stesse migrazioni;
- di dover pertanto ridurre l'impatto del prelievo sulla specie limitando in modo considerevole il numero di capi giornalmente prelevabili e scaglionando l'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge 157/92, evitando che la pressione sia concentrata sulle popolazioni che partono dalla seconda metà di settembre; per ciascuna annata venatoria successiva saranno quindi stabilite, con diversa cadenza, delle giornate di divieto di caccia alla quaglia, per compensare il prelievo effettuato nelle date di preapertura, periodo sottoposto anch'esso a rotazione;

RITENUTO infine, di poter confermare quanto elaborato nella proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2009-2010, anche in analogia con quanto già approvato ed attuato relativamente alle disposizioni presenti nel Calendario venatorio regionale per l'annata 2008-2009, in particolare relativamente a:

- prelievo di tortora e quaglia in preapertura, in quanto le popolazioni nidificanti ed i flussi migratori risultano consistenti per il territorio regionale; detto prelievo è limitato a tre esemplari giornalieri (carniere), e compensato per la quaglia con un congruo numero di giornate di divieto;
- prelievo della starna, del fagiano e della lepre, che sono state specie oggetto di reintroduzioni e ripopolamenti da parte degli Enti delegati i quali hanno liberato, pure per l'annata in corso, un consistente numero di esemplari sufficiente a compensare la riduzione del numero dei capi prelevabili; anche in tale caso la limitazione del carniere ad un capo settimanale per lepre, un capo giornaliero per starna ed a due capi per il fagiano determina un controllo del prelievo;
- anticipazione del periodo di addestramento dei cani, al fine di evitare completa sovrapposizione dei periodi di addestramento con quelli di attività venatoria e limitazione di detto periodo di addestramento a circa 40 giorni piuttosto che due mesi, come previsto all'art.24, comma 4, della L.R.8/96);

VISTA la versione definitiva del Calendario venatorio per l'annata 2009-2010 elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, (allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale - allegato 2) che definisce, tra l'altro:

- il periodo di preapertura della caccia per i giorni 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2009 esclusivamente

per le specie quaglia e tortora, ed il successivo divieto di caccia per la prima specie nei giorni 24 e 27 settembre 2009 e nei giorni 1, 4, 8 ed 11 ottobre 2009;

- il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2010 articolando le specie cacciabili (*quaglia, tortora, merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, lepre comune, colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, volpe cinghiale*) ed i relativi periodi di prelievo;
- il carniere giornaliero ammissibile;
- le specie protette temporaneamente (*combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello*);
- le giornate di caccia consentite (tre, non tutte consecutive, ad esclusione del martedì e venerdì);
- l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto);
- le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- le notizie utili per il cacciatore;

CONSIDERATO inoltre, che si rende necessario stampare almeno 50.000 tesserini venatori regionali (previsti dall'articolo 19, comma 8, della L.R. 8 aprile 1996 n. 8) ed altrettanti allegati al tesserino (riportante il calendario venatorio vigente), in quanto risultano registrati all'anagrafe dei cacciatori circa 47.000 utenti;

RITENUTO, pertanto,

- di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- di dover disporre per la divulgazione del Calendario venatorio per l'annata 2009-2010 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 5.000 manifesti e di 50.000 copie dello specifico allegato ai tesserini venatori, conformi al testo approvato;
- di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda a tutto quanto sopra, ivi compreso il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria, adottando le procedure più celeri in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;
- di dover disporre affinché tutte le spese precedentemente individuate, il cui ammontare si stima in 30.000 euro, siano imputate all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la Legge Regionale 7/2002 "*Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76*";

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 19/1/2009 ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011*" nonché la D.G.R. n. 261 del 23/2/2009 di approvazione del bilancio gestionale per il 2009;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare l'allegato 2 "Calendario venatorio 2009-2010" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che nel calendario anzidetto si tiene conto delle considerazioni dell' L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e delle indicazioni da Esso fornite, in particolare:
 - il prelievo di specie ritenute dall'I.S.P.R.A. "in precario stato di conservazione" (quaglia e tortora) viene contenuto con le limitazioni riguardanti il periodo ed il numero di capi prelevabili giornalmente (carniere);
 - il prelievo di starna, fagiano e lepre è stato limitato sia temporalmente che nel numero di capi giornalieri (carniere), tenendo in considerazione l'attività di ripopolamento operata dalle Province e dagli A.T.C. attraverso distribuzioni che hanno portato alla liberazione di un numero di esemplari sufficiente a compensare la riduzione del numero dei capi prelevabili;
 - per la lepre è stata segnalata ai cacciatori l'opportunità di comunicare all' I.S.P.R.A. ogni abbattimento al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano;
 - il periodo di addestramento ed allenamento cani è stato limitato a circa 40 giorni precedenti l'apertura della caccia invece che a due mesi come previsto all'art. 24, comma 4, della L.R.8/96;
3. di incaricare il Settore il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere:
 - per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa di 5000 volantini, 5000 manifesti;
 - per la stampa di 50.000 tesserini venatori ed altrettanti allegati ai tesserini per l'esercizio venatorio 2009-2010, conformi al testo approvato, in base a quanto indicato nelle premesse
 - per il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria;adottando le procedure più celeri, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;
4. le somme necessarie, nei limiti di euro 30.000, faranno carico alla U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità di cassa;
5. di provvedere affinché il Calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C.;

di trasmettere copia della presente al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2009-2010

L'esercizio venatorio per l'annata 2009/2010, ai sensi dell'art.49, della L.R.15/2002, e dell'art. 16 L. R. 8/1996 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata e così disciplinata:

- **Nei giorni 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2009** è consentito l'esercizio venatorio alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) ed alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), per quest' ultima soltanto da appostamento temporaneo. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di Protezione Speciale della regione.

- **Dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2009;** per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 dicembre 2009:** merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*); la data di chiusura per la caccia alle ultime due specie è fissata al 13 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. 157/92. **Per la specie quaglia (*Coturnix coturnix*), inoltre, la caccia è interdetta nei giorni 24 e 27 settembre 2009 e nei giorni 1, 4, 8 ed 11 ottobre 2009.**
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2009 al 14 gennaio 2010:** fagiano (*phasianus colchicus*) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati).
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2009 al 21 gennaio 2010:** beccaccia (*scolopax rusticola*).
- d) Specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre 2009: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comuni (*Lepus europaeus*)) (in considerazione dei ripopolamenti effettuati) e cinghiale (*Sus scrofa*)
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2010:** colombaccio (*Columba palumbus*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), marzaiola (*Anas querquedula*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*);

Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

CARNIERE GIORNALIERO

- **fauna stanziale:** due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, e starna, e con un massimo di una lepre per settimana.

Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto

all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.

- **fauna migratoria:** quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì se nel corso di una settimana è stata utilizzata anche un'altra giornata venatoria)).

Non è consentito cacciare il martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si applicano anche sul territorio della Regione Campania. L'inosservanza di tali disposizioni sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietato, inoltre, l'abbattimento di specie previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96, ma non menzionate nei paragrafi precedenti.

ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n°8); a tale orario si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

In sintesi:

MESE	GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE
SETTEMBRE	1-15	5.37	19.24
	16-30	5.52	18.59
OTTOBRE	1-15	6.07	18.34
	16-25	6.21	18.15
	25-31	5.30	17.03
NOVEMBRE	1-15	5.42	16.51
	16-30	6.00	16.39
DICEMBRE	1-15	6.15	16.35
	16-31	6.26	16.40
GENNAIO 2010	1-15	6.37	16.56
	16-31	6.29	17.14

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito

Dal 22 luglio al 31 agosto 2009, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10,00 dalle ore 18,00 alle 20,00.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane da ferma è consentito dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009; successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Fagiano e Beccaccia e, esclusivamente lungo i corsi d'acqua, per Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi .

L'uso del cane da seguita è consentito dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2009. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest'ultimo caso anche su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria. Le medesime informazioni devono essere comunicate con gli stessi termini al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI PROTETTE.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÈ DELL'ART.10 1° COMMA – LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.

È INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCHIVE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi;
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005);

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”: presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”, nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”:

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,

acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;

4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche vige il divieto di

esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo 2010** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno 2010** i comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino. Le province, entro il **31 luglio 2010**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla *“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi”* vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: *“ART.423 BIS – (INCENDIO BOSCHIVO) – CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI.”*

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria.

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione collegandosi al Sito WEB www.campaniacaccia.it ovvero presentando istanza cartacea sui modelli disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) con istanza cartacea va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

Ogni cacciatore non potrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria). L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità saranno possibile mediante il collegamento al sito WEB www.campaniacaccia.it. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi. Gli elenchi dovranno essere resi pubblici sullo stesso sito almeno 24 ore prima della loro validità temporale.

Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria. Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

26-MAG-2009 14:06

P.01/05



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

022836

Prot. n.

/T-A 11

26 MAG. 2009

REGIONE CAMPANIA
del 27/05/2009 ore 08,05
Prot. 2009.0462909
Mitt. ISPRA
Fascicolo -
Foreste e caccia
XLIV/11

Alla Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
VIA G. PORZIO
Centro Dir.le - Isola A/6
80143 NAPOLI NA
FAX: 081/796.77.52 674

Oggetto: Calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Silvano Toso (tel.: 051-65.12.232 fax: 051/796628
e-mail: silvano.toso@infs.it)

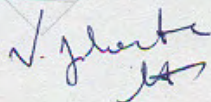
In riferimento alla richiesta inoltrata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 2009.0422249 del 14.5.2009, relativa all'argomento in oggetto, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di revisione da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata.

Anticipazione della stagione di caccia - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare un prelievo già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornitiche migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Inoltre, occorre tener presente la fenologia della riproduzione, ed in particolare i periodi sensibili indicati dalla



26-MAG-2009 14:06

P.02/05

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Commissione Europea per consentire una corretta applicazione dell'art. 7, comma 4 della direttiva n. 79/409/CEE (si veda a riguardo il documento Key Concept (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm). In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (al 3 settembre 2009) a carico della tortora (*Streptopelia turtur*), possa essere consentito in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale, all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92. La caccia dovrebbe comunque essere consentita per non più di 4-5 mezze giornate.

Per quanto concerne la quaglia (*Coturnix coturnix*), che pure presenta caratteristiche fenologiche simili a quelle della tortora per quanto riguarda la migrazione post-riproduttiva, occorre evidenziare come questa specie sia andata incontro ad un forte regresso sia a livello nazionale, sia a livello europeo; per tale ragione questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva, che può prolungarsi sino alla seconda decade di settembre. Inoltre questa specie dovrebbe essere cacciata con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di caccia, in un periodo ancora delicato per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori.

Specie cacciabili - Nel caso della starna (*Perdix perdix*), si è del parere che forme controllate di prelievo possano essere autorizzate soltanto qualora in regione si siano ricostituite popolazioni stabili a seguito di progetti mirati di reintroduzione. A tale riguardo, lo scrivente Istituto manifesta la propria disponibilità a fornire ogni indicazione tecnica utile per definire una strategia in favore della starna che affronti i diversi aspetti rilevanti ai fini della conservazione della specie (programmi coordinati di reintroduzione, interventi di miglioramento ambientale, pianificazione dell'attività venatoria). Al momento allo scrivente Istituto non risulta vi siano le condizioni per poter prevedere il prelievo di questo Galliforme sulla generalità del territorio regionale, in assenza di ripopolamenti o di immissioni pronta caccia (pratica del tutto sconsigliabile sotto il profilo tecnico). Un'eventuale eccezione a questi termini potrebbe essere prevista solamente per le aziende agri-turistico-venatorie.

Periodi di caccia - Nel caso dei Fasianidi lo status delle popolazioni presenti sul territorio regionale suggerisce l'opportunità di posticipare la data di apertura della stagione venatoria sino ad almeno l'inizio di ottobre, come opportunamente previsto per i Lagomorfi. Ciò anche al fine di favorire il completamento dei cicli riproduttivi e/o lo sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate.

La condizione delle popolazioni di fagiano (*Phasianus cholchicus*) nella regione non è tale da sopportare un esercizio venatorio protratto fino a tutto gennaio. Si ritiene pertanto che per questa specie sia opportuno prevedere la chiusura della stagione di caccia entro il mese di dicembre, lasciando la facoltà alle Amministrazioni Provinciali e agli Ambiti Territoriali di Caccia di stabilire dei periodi di caccia ancora più limitati in relazione a particolari condizioni locali. Un'eccezione a questi termini potrebbe essere prevista per le aziende agri-turistico-venatorie, in quanto il prelievo avviene su esemplari di allevamento immessi, e per le aziende faunistico-venatorie, nelle quali la gestione avviene sulla base di specifici piani di prelievo.

Per la beccaccia (*Scolopax rusticola*) si suggerisce una chiusura anticipata della stagione venatoria al 31 dicembre, non solo in relazione al precario stato di conservazione delle popolazioni europee di questa specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue questo Scolopacide a metà inverno. Questa misura risponde all'esigenza di tutelare la specie nelle fasi iniziali della migrazione prenuziale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea (si veda a riguardo il documento Key Concept precedentemente citato).

26-MAG-2009 14:06

P.03/05

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

D'altra parte occorre considerare che le popolazioni di questa specie sono di norma fedeli ai siti di svernamento, per cui un prelievo protratto, a lungo termine, rischia di comprometterne le stesse possibilità di sfruttamento negli anni futuri. Inoltre, misure di limitazione della caccia in questo periodo critico sono state auspiccate per la Francia dall'*Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage*, che ha intrapreso da anni approfondite indagini sulla beccaccia, riscontrando di recente trend demografici preoccupanti.

Forme di caccia - Dal punto di vista tecnico la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane (anche da ferma o da cerca), dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) interferenza con le eventuali attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle eventuali specie stanziali ripopolate.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento e di allenamento dei cani al primo agosto appare prematuro, in quanto alcune specie in questo periodo non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di consentire l'epoca di addestramento di tutti i cani a partire dalla fine di agosto, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Gestione della lepre - Come già anticipato con lettera prot. n. 3463/T-D2 del 27.5.1999, il ritrovamento di popolazioni residue di lepre italica (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi compresa la Campania, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua complessiva distribuzione nella regione (Fig. 1), sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Campania, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003. G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie (che spesso vivono in simpatria anche a causa dei ripopolamenti

26-MAG-2009 14:07

P.04/05



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

effettuati con la lepre comune) durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della lepre comune.



Fig. 1 - Localizzazioni accertate della lepre italiana in Campania (da Riga *et al.*, 2003*).

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre italiana" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito web all'indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/publicazioni/qcn.asp, negli A.T.C. dove la lepre italiana è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:

- 1) accertare l'esatta distribuzione delle due specie di lepri sul territorio;
- 2) allocare opportunamente le aree protette (ad es. le ZRC) al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
- 3) preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
- 4) fissare, preferibilmente, la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre;
- 5) introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune, basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carniere.

A tale riguardo questo Istituto assicura fin d'ora il proprio eventuale supporto tecnico-scientifico, sia a livello regionale che periferico.

Per quanto concerne il punto "Carniere giornaliero - fauna stanziale", si giudica positivamente la scelta effettuata da codesta Amministrazione di prevedere nel provvedimento in esame l'invito a collaborare con lo scrivente Istituto, inviando segnalazioni di abbattimento delle lepri e campioni biologici.

Mobilità del cacciatore - La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, pur non essendo destinate ad avere effetti immediati nella pianificazione faunistico venatoria regionale e nella regolamentazione della caccia attuata attraverso lo strumento del calendario venatorio, nel breve periodo potranno assumere considerevole rilevanza, al punto da richiedere sin da ora un'attenta valutazione.

26-MAG-2009 14:07

P.05/05



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.

* Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

P. IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- Riga F., V. Trocchi, F. M. Angelici, E. Randi e M. Pierpaoli (2003) – *Lepus corsicanus* De Winton, 1898. In: F. Krapp "Handbuch der Säugetiere Europas".

ST/lr

Rif. Int. 21701/2009